



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN
“CULTURE D’EUROPA.
AMBIENTE, SPAZI, STORIE, ARTI, IDEE”**

Emanato con D.D. n. 168 del 24 ottobre 2017 in seguito all’approvazione del Consiglio di
Dipartimento del 22 giugno 2016



Regolamento interno del corso di Dottorato “Culture d’Europa. ambiente, spazi, storie, arti, idee”

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Obiettivi specifici.....	3
Art. 3 - Aree di afferenza e articolazione in curricula	3
Art. 4 - Caratteristiche generali.....	3
Art. 5 – Organi del corso di Dottorato	4
Art. 6 – Il Collegio dei docenti.....	4
Art. 7 – Il Coordinatore	5
Art. 8 – Attività formative e modalità di svolgimento delle medesime.....	5
Art. 9 – Manifesto degli Studi	7
Art. 10 – Requisiti di ammissione	7
Art. 11 – Modalità di selezione	7
Art. 12 – Tutor.....	7
Art. 13 – Diritti e doveri dei dottorandi	7
Art. 14 – Relatore di tesi.....	8
Art. 15 – Valutazione della tesi.....	8
Art. 16 – Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo.....	9
Art. 17 – Esame finale e conseguimento del titolo.....	9
Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato	9
Art. 19 - Dotazione dottorandi	9
Art. 20 – Norma di rinvio	9



Regolamento interno del corso di Dottorato “Culture d’Europa. ambiente, spazi, storie, arti, idee”

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell’art. 8, c. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (di seguito per brevità denominato “Regolamento di Ateneo”) emanato con D.R. n. 742 del 28 ottobre 2016, cui si fa integrale rinvio, il Dipartimento di Lettere e Filosofia adotta il presente Regolamento del corso di Dottorato in “Culture d’ Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee” (di seguito denominato “Dottorato”) al fine di regolare l’attività del dottorato stesso, indicandone gli obiettivi specifici, l’organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano.

Art. 2 - Obiettivi specifici

1. Il Dottorato si pone come obiettivo specifico la formazione di esperti negli ambiti di ricerca degli studi filosofici, storici e dei beni culturali considerati nella dimensione spaziale e nell’orizzonte storico-culturale della civiltà europea. Tali esperti dovranno possedere ampie competenze metodologiche e interdisciplinari che li mettano in grado di raggiungere, attraverso le varie attività formative, una completa maturità e autonomia nel lavoro di ricerca e di apportare nuovi e innovativi contributi alle aree di interesse del Dipartimento. Le competenze acquisite nel corso degli studi dottorali metteranno in grado i dottori di ricerca di ricoprire mansioni di alta qualificazione sia nell’ambito della ricerca presso università, enti pubblici e soggetti privati sia nell’ambito della comunicazione, dell’editoria, della direzione e gestione di musei, biblioteche, archivi e centri studi. Considerata la ricchezza dei settori disciplinari rappresentati, il Dottorato vuole coltivare, accanto a una solida formazione alla ricerca nelle diverse discipline e all’indispensabile acquisizione di competenze specialistiche, una costante attenzione all’adozione di metodologie e pratiche interdisciplinari considerate ugualmente imprescindibili.
2. Obiettivo specifico del Dottorato è fornire gli strumenti – teorici e pratici – più aggiornati, che consentano ai dottorandi di condurre ricerca scientifica in ambito umanistico con risultati competitivi a livello sia nazionale sia internazionale, ma anche di costruire solide professionalità in settori disciplinari specifici.
3. Tra le finalità del dottorato, raggiungibili attraverso le varie attività didattiche e di ricerca, rientra inoltre il conseguimento da parte del dottorando di una completa maturità ed autonomia nel lavoro di progettazione, programmazione, svolgimento e rendicontazione dell’attività di ricerca svolta.

Art. 3 - Aree di afferenza e articolazione in curricula

1. Il Dottorato afferisce alle seguenti Aree disciplinari: Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche) e Area 11 (Scienze storiche filosofiche, pedagogiche e psicologiche), di predominante rilievo; Area 5 (Scienze biologiche) e Area 14 (Scienze politiche e sociali).
2. Il Dottorato si articola in tre curricula:
 - a. Discipline filosofiche
 - b. Scienze dei Beni culturali
 - c. Studi storici

Art. 4 - Caratteristiche generali

1. Il Dottorato ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Al corso di dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
3. L’italiano è lingua ufficiale del dottorato.
4. Saranno tenuti in italiano gli insegnamenti curricolari, i seminari, gli esami. Potranno comunque svolgersi in lingua straniera attività didattiche di tipo seminariale, conferenze e altre forme di



Regolamento interno del corso di Dottorato “Culture d’Europa. ambiente, spazi, storie, arti, idee”

didattica integrativa in base alle previsioni del Manifesto annuale degli studi approvato dal Collegio dei Docenti di cui al successivo art. 6. Il Collegio dei docenti inoltre potrà elaborare uno specifico programma formativo e didattico, che comprenda anche l’uso di lingue straniere, in caso di frequenza del dottorato da parte di studenti stranieri.

5. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.

Art. 5 – Organi del corso di Dottorato

1. Sono organi del Dottorato:
 - a. Il Collegio dei Docenti
 - b. Il Coordinatore

Art. 6 – Il Collegio dei docenti

2. Il Collegio dei Docenti del Dottorato (di seguito definito anche “Collegio”), in prima costituzione, è formato da:
 - a. professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari, almeno otto dei quali in ruolo presso questa Università, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari del Dottorato che facciano richiesta di adesione;
 - b. esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura non superiore alla metà dei componenti di cui alla lettera a) che facciano richiesta di adesione;
 - c. limitatamente alle questioni riguardanti l’andamento generale del dottorato e i percorsi formativi, assistono alle riunioni del Collegio dei Docenti i rappresentanti dei dottorandi eletti in numero di due tra gli iscritti al Corso di Dottorato. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti.
3. Su invito del Coordinatore di cui al successivo articolo possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all’attività del Dottorato.
4. La cooptazione di nuovi membri viene deliberata dal Collegio dei Docenti con decisione approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, sottratti gli assenti giustificati. L’istanza di adesione al Collegio dei Docenti avviene mediante richiesta scritta e motivata, da inoltrarsi direttamente al Collegio in carica, corredata di curriculum vitae, di elenco delle pubblicazioni inerenti alle aree di ricerca del Dottorato, di una dichiarazione di non appartenenza ad altri Collegi di Dottorato e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall’ateneo di appartenenza.
5. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta (salvo motivi di urgenza) con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione tra i quali la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni su decisione del Coordinatore ed in tal caso la convocazione avviene con i metodi ritenuti più idonei per assicurare l’efficacia della convocazione. L’ordine del giorno viene, di norma, inviato con la convocazione.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza assoluta dei membri, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Le sedute si possono svolgere anche in forma telematica.



Regolamento interno del corso di Dottorato “Culture d’Europa. ambiente, spazi, storie, arti, idee”

7. Il Collegio dei Docenti si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno per l’approvazione del Manifesto degli Studi e per l’analisi delle attività a consuntivo. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale a cura del segretario, ossia del professore ordinario o associato con minore anzianità in ruolo presente nel Collegio.
8. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dall’art. 14 del Regolamento di Ateneo cui si fa integrale rinvio
9. Per ognuno dei curricula sopraindicati viene nominato dal Collegio, tra i suoi membri, un Responsabile ed eventualmente un Vice in grado di sostituire il Responsabile di curriculum in caso d’impedimento o di assenza prolungata. I Responsabili hanno il compito di:
 - a. predisporre annualmente il Manifesto degli studi;
 - b. valutare il corretto svolgimento delle attività didattiche del Dottorato;
 - c. riferire in merito alle ricerche dei dottorandi del rispettivo curriculum.
10. Ai fini del rispetto del requisito relativo alla composizione minima del Collegio dei Docenti, così come definita dall’art. 4, comma 1 lett. a) del D.M. n 45/2013, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

Art. 7 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti svolge i compiti stabiliti all’art. 15 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio. Il Coordinatore può designare un suo Vice in grado di sostituirlo in caso d’impedimento o di assenza.
2. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Coordinatore, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo presenta annualmente al Nucleo di Valutazione interna una relazione, previamente approvata dal Collegio, che riporta l’autovalutazione dello stato del corso di dottorato.

Art. 8 – Attività formative e modalità di svolgimento delle medesime

1. Il Dottorato offre annualmente una serie di attività formative presentate all’inizio di ciascun anno accademico nel Manifesto degli Studi di cui al successivo articolo 10, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Il Dottorato organizza inoltre, congiuntamente con i Dipartimenti e le strutture didattiche dell’Ateneo, seminari, incontri e altri eventi formativi alla cui frequenza ciascun dottorando è tenuto secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi.
3. Il corso prevede lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca per un totale di 180 crediti (CFU), di cui 120 attribuiti alla ricerca e 60 alle attività didattiche. Parte delle attività didattiche e di ricerca può essere svolta presso un’istituzione straniera sulla base di programmi di studio approvati dal Collegio. Mentre i 120 CFU per l’attività di ricerca saranno acquisiti attraverso il lavoro di elaborazione/stesura della tesi (90 CFU) e mediante attività e iniziative scientifiche varie (30 CFU), per i crediti legati alla didattica si prevedono le seguenti modalità di acquisizione:
 - a. didattica frontale (corsi metodologici o disciplinari per ciascun curriculum e interdisciplinari, indicati nel Manifesto, e seminari curriculari o specifici indicati nel Manifesto, seminari o conferenze attivati dal Dipartimento o da altre istituzioni)
 - b. attività di supporto alla ricerca (convegni, congressi, seminari metodologici di supporto all’elaborazione della tesi attivati dal Dipartimento o da altre istituzioni)..
4. Per ogni attività è prevista una certificazione basata sulla frequenza e il conseguimento di specifici obiettivi didattici. Tutte le attività formative sono certificate e riportate, a cura dei dottorandi, su un apposito registro personale la cui verifica periodica è demandata ai rispettivi tutor. Le attività svolte all’esterno del corso di dottorato devono essere previamente autorizzate dal Coordinatore qualora si



Regolamento interno del corso di Dottorato “Culture d’Europa. ambiente, spazi, storie, arti, idee”

- tratti di periodi inferiori o uguali ai sei mesi e dal Collegio dei Docenti per periodi di formazione superiori ai sei mesi.
5. La distribuzione sulle tre annualità rispetta la seguente modalità: per il primo anno almeno 100 ore di attività del tipo (a) di cui sopra (di cui 40 ore per corsi e 60 ore per seminari); per il secondo anno, almeno 20 ore di attività del tipo (a) e 40 ore di attività del tipo (b); per il terzo anno, almeno 20 ore di attività del tipo (b).
 6. Entro il primo anno ciascun dottorando deve procedere alla definizione del progetto di ricerca e all'impostazione del lavoro di tesi, mentre entro il secondo sarà compito principale dei dottorandi procedere con l'attuazione del progetto di ricerca, sotto la supervisione del relatore e con la sua stretta collaborazione.
 7. Le attività formative saranno sottoposte a verifica periodica da parte dei tutor. L'ammissione alle successive annualità, su delibera del Collegio dei docenti, verrà subordinata alla certificazione, da parte dei Responsabili di indirizzo, delle attività formative e dello stato di avanzamento del lavoro di ricerca, riportate sul registro di ogni dottorando, debitamente compilato e firmato dal tutor.
 8. L'inizio delle attività del Dottorato decorre dal 1° novembre (art. 29 del Regolamento di Ateneo).



Regolamento interno del corso di Dottorato “Culture d’Europa. ambiente, spazi, storie, arti, idee”

Art. 9 – Manifesto degli Studi

1. Prima dell’inizio di ciascun anno accademico, il Collegio approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato sul sito Web del Dottorato.
2. Il Manifesto degli Studi contiene le disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche o integrative, e le modalità di svolgimento e di frequenza delle stesse.
3. Ogni attività formativa è soggetta a valutazione da parte del tutor.

Art. 10 – Requisiti di ammissione

1. I requisiti di ammissione al Dottorato sono quelli previsti nell’art. 20 del Regolamento di Ateneo, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.

Art. 11 – Modalità di selezione

1. L’accesso al Dottorato avviene tramite una procedura di selezione che prevede la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e dei progetti di ricerca presentati. Sulla base dell’esito di tale valutazione, la Commissione decide l’ammissione alla prova orale dei candidati giudicati rispondenti ai criteri di valutazione prefissati.
2. La prova orale consisterà in un colloquio nel corso del quale vengono accertati:
 - a. il livello delle conoscenze possedute dal candidato nell’ambito disciplinare di riferimento del progetto di ricerca presentato;
 - b. il possesso di competenze linguistiche attive e passive, oltre che nella lingua italiana, di almeno una lingua straniera a scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo, e di competenze passive in almeno una seconda lingua straniera;
 - c. l’attitudine del candidato alla ricerca, verificata anche attraverso una discussione del progetto di ricerca presentato.
3. L’ammissione al Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando.
4. La Commissione è composta da almeno tre membri scelti tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del Dottorato; la sua nomina e la sua costituzione è ulteriormente definita dall’art. 22 del Regolamento di Ateneo al quale si fa rinvio.

Art. 12 – Tutor

1. Successivamente allo svolgimento dell’esame di ammissione, il Collegio dei docenti assegna tempestivamente un tutor a ognuno dei dottorandi, sulla base del progetto e degli specifici interessi di ricerca. Tale tutor avrà il compito di seguire la formazione scientifica del dottorando nel corso del primo anno.

Art. 13 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. I diritti e i doveri dei dottorandi sono quelli stabili dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo all’art. 27.



Regolamento interno del corso di Dottorato “Culture d’Europa. ambiente, spazi, storie, arti, idee”

Art. 14 – Relatore di tesi

1. Il Relatore di tesi viene proposto dal dottorando tra i membri del Collegio dei Docenti alla fine del primo anno di corso e viene designato dal Collegio, che può decidere di affiancargli in qualità di esperto un secondo Relatore di tesi. A partire dalla sua nomina il Relatore di tesi assume anche la funzione di tutor del dottorando.
2. In casi particolari i Relatori di tesi possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Collegio, fra esperti italiani o stranieri particolarmente adatti a seguire una tesi di argomento eminentemente specialistico. In questo secondo caso il Relatore di tesi esterno deve essere proposto da almeno due membri del Collegio dei Docenti ed accettato dal Collegio stesso.
3. Ai dottorandi che svolgono un percorso formativo in cotutela di tesi verranno assegnati almeno due Relatori di tesi, uno per ciascun Ateneo contraente, secondo le disposizioni previste dalla specifica convenzione di cotutela.
4. Il Relatore di tesi è responsabile dell’inserimento del dottorando nell’attività di ricerca del Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Assiste il dottorando, verificandone l’attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.
5. Il Collegio dei Docenti può revocare l’incarico di un Relatore di tesi che non ottemperi a tali obblighi.

Art. 15 – Valutazione della tesi

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando deve presentare, entro il mese di settembre del terzo anno, e in base al calendario fissato a livello di Ateneo, domanda di ammissione all’esame finale.
2. Entro la fine del mese di ottobre dell’ultimo anno di corso, il Collegio approva la richiesta di ammissione all’esame finale, una volta acquisito il giudizio positivo del Relatore, e individua due o più valutatori (di seguito denominati anche “referees”) scegliendoli tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all’Università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
3. Ai referees spetta il compito di esprimere, entro due mesi dal ricevimento del materiale di cui al c. 4, un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi
4. I candidati, non appena abbiano comunicazione dei valutatori indicati dal Collegio, provvedono ad inviare a ciascuno di essi:
 - una copia della propria tesi (in formato cartaceo o digitale);
 - una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
5. La tesi di dottorato viene discussa nei sei mesi successivi alla conclusione del terzo anno, a meno che non siano state richieste significative integrazioni o correzioni da parte dei referees.
6. Nel caso di percorsi di dottorato in co-tutela di tesi, si possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.



Regolamento interno del corso di Dottorato “Culture d’Europa. ambiente, spazi, storie, arti, idee”

Art. 16 – Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo

1. Entro un mese dall’acquisizione dei pareri finali dei valutatori il Collegio propone al Rettore l’istituzione delle Commissioni giudicatrici per l’esame finale. Nel caso di percorsi di dottorato in cotutela di tesi le Commissioni saranno designate conformemente alle norme previste dagli accordi di cotutela.
2. Ciascuna Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla trasmissione della delibera di designazione dei componenti all’ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi ed è tenuta a concludere i lavori nei novanta giorni successivi.
3. La Commissione si compone di tre membri scelti tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi.
4. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private.
5. Ulteriori norme di dettaglio sulla composizione e sul funzionamento della Commissione sono precisate nell’art. 32 del Regolamento di Ateneo al quale si fa rinvio.

Art. 17 – Esame finale e conseguimento del titolo

1. L’esame si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice e consiste nella pubblica discussione della tesi finale la quale, in casi particolari, può avvenire anche in videoconferenza.
2. I dottorandi devono inviare, non appena resa nota la Commissione giudicatrice, una copia della tesi a ciascuno dei componenti.
3. La data e il luogo d’esame vengono comunicati ai dottorandi all’indirizzo di posta elettronica loro attribuito dall’Università o possono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito dell’Università.
4. Al termine della discussione la Commissione formula un giudizio per ciascun candidato. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell’esame finale di dottorato.
5. La tesi può essere approvata o respinta.
6. Nel caso sia respinta lo studente decade dal Corso di Dottorato; in caso di approvazione, la Commissione con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. Il titolo conseguito da ciascuno dei dottorandi dovrà evidenziare la menzione del curriculum frequentato dal dottorando al fine di attestare il carattere specialistico della formazione ricevuta.

Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, successivamente all’attivazione del Dottorato, ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento ed entrerà in vigore dalla data di emanazione del Decreto del Direttore.

Art. 19 - Dotazione dottorandi

1. Il Consiglio di Dipartimento mette a disposizione una somma, della quale può usufruire il Collegio, o per sua delega il Coordinatore, per la mobilità dei dottorandi e per finanziare altre attività del Dottorato.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento di Ateneo e successive modifiche.